

18/133/CR9/C9-C1

QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Si riportano di seguito, in estrema sintesi, le principali questioni aperte in merito al personale dei CPI, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1) POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I RESIDUI IN DEROGA ALLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE.

Le risorse che dal 2016 il Governo ha trasferito alle Regioni per il funzionamento dei Centri per l'impiego sono state costantemente ripartite sulla base del numero dei dipendenti dell'annualità 2015 impiegati in compiti attinenti l'erogazione di servizi per l'impiego.

Il numero dei dipendenti che è effettivamente transitato presso l'amministrazione regionale o le agenzie regionali si è per tutti fisiologicamente ridotto soprattutto a causa dell'accesso ai diritti pensionistici degli operatori dei CPI. In questo modo, nei bilanci regionali sono presenti residui, a destinazione vincolata, che potranno essere utilizzati unicamente per sostenere la spesa del personale dei servizi per l'impiego.

La legge n. 205/2017 che ha assegnato alle Regioni risorse al fine di erogare servizi tramite idoneo personale, dovrebbe legittimare le stesse ad utilizzare interamente tali risorse, anche per mantenere il livello delle prestazioni erogate. Eventuali assunzioni di personale in sostituzione del personale cessato dovrebbero inoltre avvenire in deroga alle norme che limitano l'assunzione di personale nelle Pubbliche amministrazioni, pur nel rispetto delle regole di legge e contrattuali sul trattamento economico individuale e delle procedure di cui al D.lgs n. 165/2001.

Occorre prevedere, pertanto, la possibilità per le Regioni/enti strumentali regionali di destinare eventuali economie delle risorse statali attribuite ex art. 1, comma 794 della Legge n.205 del 2017 a nuove assunzioni di personale dei CPI, in deroga ai tetti sulla capacità assunzionale.

In questa direzione, si chiede pertanto che la programmazione delle politiche del personale tenga conto delle risorse finanziarie assegnate e destinate alla spesa per il personale, non basandosi sulla predeterminazione normativa delle unità disponibili e assumibili.

2) MODIFICHE ALL'ART. 3 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 87/2018, CONVERTITO NELLA LEGGE 96/2018.

In connessione con il punto 1, si richiama la necessità di prevedere una modifica all'articolo 3 bis della legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), in materia di CPI, che di seguito per utilità si riporta:

Art. 3 bis
(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni all'operatività dei centri per l'impiego)

1. Per il triennio 2019-2021, le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Al riguardo si ritiene necessario che la previsione di destinazione delle quote di facoltà assunzionale sia **una possibilità e non un obbligo per le amministrazioni regionali**, anche in considerazione del diverso assetto organizzativo che le Regioni si sono date in relazione all'operatività dei CPI, con la costituzione in numerose realtà regionali di Agenzia regionali del lavoro deputate alla gestione dei CPI. Pertanto, si propone di sostituire nel testo dell'articolo 3 bis la locuzione "*destinano*" con la locuzione "*possono destinare*".

3) NECESSITÀ DI ULTERIORI RISORSE STATALI PER COMPLETARE IL RAFFORZAMENTO

Anche a seguito degli accordi intercorsi con il Ministro Di Maio, si ravvisa la necessità di completare il rafforzamento strutturale dei CPI, al fine di uniformare il sistema agli standard degli altri Paesi europei, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di personale da destinare ai Centri, a partire dalle 1.600 unità previste dal Piano di rafforzamento sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo il 21 dicembre 2017, in deroga ad ogni vincolo e limite di spesa del personale e con risorse statali ulteriori a copertura delle nuove assunzioni.

4) PROROGA DELLE GRADUATORIE IN SCADENZA

Alla luce delle necessità sopra evidenziate ed al fine di procedere con la massima tempestività, utilizzando le leve disponibili e razionalizzando le procedure, si ravvisa l'opportunità di una disposizione che contenta la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle graduatorie relative al personale in scadenza a dicembre 2018. Ciò consentirebbe di fluidificare i processi di selezione del personale da parte delle amministrazioni regionali, una volta rese effettivamente disponibili le necessarie risorse finanziarie per il rafforzamento dei CPI attraverso nuove e qualificate risorse umane assunte a tempo indeterminato, superando la temporaneità e la precarietà degli interventi.

5) TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Sempre al fine di fluidificare le procedure di trasferimento alle Regioni delle risorse destinate al sostegno del personale dei CPI, si ravvisa l'opportunità di prevedere una modifica alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 che, allo stato attuale, rimandano tale assegnazione ad un decreto interministeriale ad hoc da adottarsi annualmente, previa intesa della Conferenza Stato- Regioni. Al contrario, per rendere più snello e tempestivo tale iter, sarebbe opportuno inserire nella prossima manovra di bilancio un emendamento teso all'istituzione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro, sulla base dei criteri di accesso e delle percentuali di riparto già condivise in seno alla Conferenza Stato – Regioni.

PROPOSTE EMENDATIVE

1. *“Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell’art. 1 comma 794 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all’art. 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”*
2. All’articolo 3 bis della legge n. 96/2018, di conversione del DL n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), le parole *“le Regioni destinano”* sono sostituite dalle parole *“le Regioni possono destinare”*
3. Inserire una previsione finanziaria ad hoc, tesa a garantire con risorse statali la copertura delle ulteriori assunzioni a tempo indeterminato - a partire dalle 1.600 unità previste dal Piano di rafforzamento sul quale la Conferenza Unificata ha sancito l’accordo il 21 dicembre 2017 - volte al rafforzamento dei Centri per l’impiego, al fine di uniformare il sistema agli standard degli altri Paesi europei. Prevedere, altresì, che tali nuove assunzioni avvengano in deroga ad ogni vincolo e limite di spesa del personale.
4. *“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2018, al fine di potenziare i contingenti di organico delle Pubbliche Amministrazioni ed enti strumentali che gestiscono servizi per l’impiego, è prorogata al 31 dicembre 2019”.*

5. *“Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell’art. 1 della legge 27/12/2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato.”.*

Roma, 18 ottobre 2018